

## **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU -**

**Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa - Linea di  
investimento 1.5 - Creazione e Rafforzamento di "Ecosistemi dell'Innovazione per la  
Sostenibilità", costruzione di "Leader Territoriali di R&S"**

**Ecosistema dell'Innovazione e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia  
(ECS00000038)**

## **Avviso Pubblico per il Sostegno di Piani di Innovazione nelle Start-up e nelle MPMI**

**Soggetto Esecutore e Spoke Leader:** Spoke 9 - Università degli Studi di Cagliari

## Indice

Premessa .....	4
Articolo 1 Finalità e oggetto dell'intervento .....	4
Articolo 2 Definizioni .....	5
Articolo 3 Riferimenti normativi.....	7
Articolo 4 Attuazione degli interventi e risorse finanziarie .....	10
Articolo 5 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale .....	11
Articolo 6 Interventi per l'innovazione delle MPMI .....	12
Articolo 7 Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità .....	13
Articolo 8 Fornitore dei servizi .....	14
Articolo 9 Procedure per la presentazione delle domande .....	15
Articolo 10 Procedure di selezione e valutazione delle domande: graduatoria di merito.....	16
Articolo 11 Criteri di valutazione .....	19
Articolo 12 Comunicazione esiti .....	20
Articolo 13 Variazioni e proroghe al Piano .....	21
Articolo 14 Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione dell'aiuto .....	21
Articolo 15 Controlli .....	23
Articolo 16 Revoca.....	24
Articolo 17 Rinuncia .....	26
Articolo 18 Informazione, comunicazione e visibilità.....	26
Articolo 19 Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) 26	
Articolo 20 Disposizioni finali.....	27

Oggetto e finalità	Sostegno per l'innovazione capace di generare crescita e occupazione a favore delle MPMI
Soggetti beneficiari	MPMI
Settori ammissibili	Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 651/2014
Spoke	9 - Valorizzazione e Protezione Ambientale
Limitazioni	Quelle previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014
Principali tipologie di spese ammissibili	<p>Le spese ammissibili, imputate a una specifica categoria di innovazione e secondo le limitazioni previste, rientrano nelle seguenti categorie:</p> <p>Art. 28:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;</li> <li>b) i costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione.</li> </ul> <p>Art. 29:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le spese di personale;</li> <li>b) i costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;</li> <li>c) i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;</li> <li>d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.</li> </ul>
Regolamenti comunitari per l'attuazione	Regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 artt. 28 e 29
Importo dell'agevolazione	Minimo euro 25.000,00 - Massimo euro 125.000,00
Dimensione del piano di innovazione	Minimo euro 50.000,00 - Massimo euro 250.000,00
Forma aiuto	Sovvenzione
Intensità aiuto	Massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, artt. 28 - 29
Selezione dei progetti	Procedura valutativa a graduatoria di merito
Fonti di copertura della spesa	PNRR - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 2 - Dalla Ricerca all'Impresa - Linea di investimento 1.5 - Creazione e Rafforzamento di "Ecosistemi dell'Innovazione per la Sostenibilità", costruzione di "Leader Territoriali di R&S" - Ecosistema dell'Innovazione e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia (ECS00000038)

## Premessa

L'ecosistema dell'Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next generation Sardinia*" (codice identificativo ECS00000038) - programma globale per supportare i processi di innovazione e promuoverne la diffusione, facilitare il trasferimento di tecnologie al sistema produttivo, coinvolgere le comunità locali nelle sfide legate ad un'innovazione sostenibile e guidare il territorio verso un'economia realmente basata sulla conoscenza - è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con decreto n. 10056 del 23 giugno 2022, per la realizzazione del relativo Programma di Ricerca e Innovazione, con una dotazione finanziaria pari a euro 119.000.000,00 (euro centodiciannovemilioni/00), a valere sulla Missione 4 "*Istruzione e ricerca*", Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*", Investimento 1.5 "*Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "Leader Territoriali di R&S"*" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il Soggetto Attuatore (Hub) del Programma di Ricerca e Innovazione "*e.INS - Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia Società Consortile a responsabilità limitata*" è responsabile del lancio, dell'implementazione e della gestione dell'ecosistema che è organizzato intorno a 10 Spoke tematici, operanti nelle seguenti aree: Medicina, Turismo e Beni Culturali, AgriVet, Finanza e Credito servizi al territorio e alle imprese, Aerospazio, Digitale, Energia, Mobilità, Ambiente, Biofarmacologia.

L'Ecosistema dell'Innovazione e.INS promuove uno schema basato su finanziamenti a cascata (cascade funding) per sostenere le micro, piccole, medie imprese (MPMI), le Start-up e altre entità interessate alle tematiche dell'Hub e agli argomenti trattati dagli Spoke con il coinvolgimento anche degli attori degli ecosistemi. In particolare, l'ecosistema e.INS prevede l'attuazione di bandi a cascata per sostenere progetti di innovazione e acquisizione di servizi da parte delle MPMI attraverso l'erogazione di finanziamenti sotto forma di sussidi. L'obiettivo è raggiungere imprese interessate a introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti, processi o servizi, che saranno quindi destinatarie del sostegno finanziario.

La progettualità espressa è orientata verso dimensioni e livelli di maturità tecnologica (TRL) elevati, con uno spostamento dalla ricerca industriale all'innovazione più prossima al mercato.

## Articolo 1

### Finalità e oggetto dell'intervento

1. L'intervento è finalizzato a favorire lo sviluppo e l'innovazione delle MPMI e delle Start-up regionali che intendono introdurre innovazioni di prodotto e/o di processo attraverso il sostegno alle loro attività, contribuendo a rafforzare la competitività del sistema economico regionale, la crescita e l'incremento dell'occupazione nell'ambito delle tematiche e degli obiettivi rappresentati dagli Spoke del progetto e.INS e in coerenza con la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna (S3).
2. L'intervento è finalizzato a favorire l'innovazione delle MPMI e delle Start-up operanti in tutti i settori, tranne quelli esclusi, del Regolamento (Ue) n. 651/2017, attraverso il sostegno alla realizzazione di un Piano di innovazione per l'acquisizione di servizi destinati all'introduzione di nuove tecnologie e servizi di supporto all'innovazione organizzativa e di mercato.
3. L'intervento proposto concorre al perseguimento degli obiettivi definiti dal Programma di ricerca e innovazione e.INS, in particolare dello Spoke 9 - Valorizzazione e Protezione Ambientale, e si rivolge in particolare ai settori fondamentali del tessuto economico regionale, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la pesca, la mitilicoltura, l'agroindustriale, e la bonifica di siti contaminati.

## Articolo 2 Definizioni

1. Con «MUR» si intende il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 4 del PNRR, che ha la responsabilità dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) ivi previsti e provvede al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi.
2. Con «Do No Significant Harm (DNSH)» si intende il principio del “non arrecare danno significativo” secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici.
3. Con «PNRR» si intende il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza presentato dall'Italia a norma del Regolamento (UE) 2021/241 approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021.
4. Con «Smart Specialization Strategy (S3)» si intende lo strumento che dal 2014 le Regioni devono adottare per individuare obiettivi, priorità e azioni in grado di massimizzare gli effetti degli investimenti in Ricerca e Innovazione, puntando a concentrare le risorse sugli ambiti di specializzazione caratteristici di ogni territorio per l'utilizzo delle risorse dei Fondi Strutturali. La Strategia di Specializzazione Intelligente (S3), introdotta nella programmazione 2014-2020, al fine di definire le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di Ricerca e Innovazione, è stata confermata con tale fine anche nella Programmazione 2021-2027, della quale la S3 costituisce lo strumento attuativo per il soddisfacimento della Condizione Abilitante.
4. Con «Ecosistema dell'innovazione» si intendono le reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca (di seguito EPR), Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati ed internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile. Gli Ecosistemi dell'innovazione intervengono su aree di specializzazione tecnologica coerenti con le vocazioni industriali e di ricerca del territorio di riferimento, promuovendo e rafforzando la collaborazione tra il sistema della ricerca, il sistema produttivo e le istituzioni territoriali. Gli Ecosistemi dell'innovazione valorizzano i risultati della ricerca, agevolano il trasferimento tecnologico e accelerano la trasformazione digitale dei processi produttivi delle imprese in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale e di impatto sociale sul territorio (art 1 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021 n. 3277 finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale).
5. Con «Hub» si intende il soggetto attuatore, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'Ecosistema dell'Innovazione. In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”.
6. Con «Spoke» si intende il soggetto realizzatore, soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Programma di Innovazione e individuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile. Esso svolge direttamente parte delle attività ad esso attribuite dal Piano e si avvale di

altri soggetti per lo svolgimento delle restanti attività: (i) i soggetti affiliati allo Spoke, già noti (ii) soggetti terzi a individuare mediante i bandi a cascata di cui all'art. 5 dell'Avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca del 30 dicembre 2021 n. 3277 finalizzato alla creazione di dodici Ecosistemi dell'innovazione sul territorio nazionale.

7. Con «Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)» si intendono, secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda, quelle di cui si sintetizza di seguito la definizione:

- a) «Micro impresa»: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
- b) «Piccola impresa»: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- c) «Media impresa»: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive: a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.
- d) Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:
  - i. i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
  - ii. i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza. Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea, che può essere consultata su <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>.

8. Con «Start-up» si intende una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi: i) è un'impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; ii) ha sede legale in Italia o in un altro paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia; iii) ha un fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; iv) non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione; v) non distribuisce e non ha distribuito utili; vi) ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico; vii) non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d'azienda.

9. Con «Organismo di Ricerca e Diffusione della Conoscenza», si intende un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

10. Con «TRL (Technology Readiness Level)», che si può tradurre con Livello di Maturità Tecnologica, si intende una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia. Ai fini del Programma Horizon 2020 sono stati in particolare individuati i seguenti 9 Livelli:

- a. TRL 1 = osservazione dei principi fondamentali;
- b. TRL 2 = formulazione di un concept tecnologico;
- c. TRL 3 = proof of concept sperimentale;
- d. TRL 4 = validazione tecnologica in ambiente di laboratorio;
- e. TRL 5 = validazione tecnologica in ambito industriale;
- f. TRL 6 = dimostrazione della tecnologia in ambito industriale;
- g. TRL 7 = dimostrazione del prototipo in ambiente operativo reale;
- h. TRL 8 = definizione e qualificazione completa del sistema;
- i. TRL 9 = dimostrazione completa del sistema in ambiente operativo reale (prova funzionale con tecnologie abilitanti ed applicazione al settore industriale specifico).

11. Con «AtWork» si intende il sistema informatico finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal MUR per tramite di Hub e Spoke.

### **Articolo 3**

#### **Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF);
- Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Programma di Ricerca e Innovazione ("Programma di R&I") dell'ecosistema di innovazione dal titolo "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" identificato con codice ECS00000038, approvato con decreto di concessione del finanziamento n. 1056;
- Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata sulla G.U.C.E. serie C n. 198/01 del 27/06/2014;
- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. n. 187 del 26 giugno 2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/184 della Commissione, del 14 giugno 2017 (pubblicato sulla GUUE n. 156 del 20 giugno 2017);
- Regolamento (UE) N. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;

- Regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 ed in particolare l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo «Do No Significant Harm» (DNSH);
- Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 58/01) del 18 febbraio 2021 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- Decreto Interministeriale MIUR e MISE n. 116 del 24 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018, n. 106, relativo alla "Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014- 2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale";
- Comunicazione riveduta sulle norme per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione C(2022) 7388 del 19 Ottobre del 2022 ("disciplina RSI del 2022");
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);
- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
- Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) e s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020) e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla



libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "Regolamento generale sulla protezione dei dati";

- Decreto Legge 180 ottobre 2012 n. 179, recante ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;
- Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.5 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "Leader Territoriali di R&S" del PNRR, che mira alla creazione e promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- I principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
- Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
- Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative";
- Circolare del 21 giugno 2022, n. 27 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR";
- Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", emanato dal MUR in attuazione della riforma 1.1 della M4C2 e successivamente modificato con Decreto Direttoriale 24 dicembre 2021, n. 1368;
- Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 3277 del 30.12.2021 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU";

- Decreto Direttoriale del 23 giugno 2022, prot. MUR n. 1056, attraverso il quale è stato ammesso a finanziamento l'Ecosistema dell'Innovazione "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia" ambito di intervento "2. Humanistic culture, creativity, social transformations, society of inclusion", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000038, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia";
- Linee Guida per il Monitoraggio destinate agli Hub del 26 settembre 2022, emanate dal MUR, doc. registro ufficiale U. 0007146;
- Linee guida per la rendicontazione destinate ai soggetti attuatori delle iniziative di sistema missione 4 componente 2 del 10 ottobre 2022, rivolte ai soggetti beneficiari di finanziamenti e che forniscono le indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di rendicontazione delle attività e delle spese dei progetti approvati a valere sulle iniziative di sistema del MUR inquadrate nella Missione 4 – Componente 2 del PNRR e successive eventuali integrazioni: "Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori", versione 1.0 del 10 ottobre 2022, emanate dal MUR con doc. registro ufficiale U.0007553;
- Circolare esplicativa MUR del 22 maggio 2023 "modalità di rendicontazione in attuazione del decreto legge 24 febbraio 2023, n.13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41" recante indicazioni procedurali ai fini della corretta rendicontazione delle attività e delle spese;
- Accordo tra l'Hub e lo Spoke 9, denominato "Valorizzazione e Protezione Ambientale", sottoscritto in data 4/05/2023 – prot. 0193296 del 31/07/2023.

## Articolo 4

### Attuazione degli interventi e risorse finanziarie

1. Le presenti Disposizioni disciplinano l'oggetto, le risorse finanziarie e le procedure di selezione delle domande per accedere agli aiuti previsti. Lo Spoke 9, qualora necessario, fornisce chiarimenti attraverso specifiche comunicazioni sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari, sezione PNRR, Bandi a Cascata: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>
2. La dotazione finanziaria per il presente bando promosso dall'Università degli Studi di Cagliari in qualità di leader dello Spoke 9 è pari a € 600.000,00 (euro seicentomila/00) a valere sui fondi PNRR assegnati a finanziamento al Programma e.INS Codice ECS00000038 finanziato sui fondi PNRR MUR – M4C2" – Investimento 1.5. Avviso "Ecosistemi dell'Innovazione" con CUP F53C22000430001, di cui € 200.000,00 (duecentomila/00) prioritariamente riservati alle Start-Up.
3. In coerenza con il vincolo Digital, le risorse finanziarie allocate sono finalizzate a sostenere per non meno del 40% la transizione digitale, nel rispetto del principio e degli obblighi del contributo all'obiettivo digitale (cd. tagging), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.
4. I soggetti proponenti hanno diritto agli aiuti esclusivamente nei limiti della dotazione finanziaria. La dotazione finanziaria può essere incrementata da eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili.

## Articolo 5

### Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità formale

1. Possono accedere agli aiuti le Start-up e le imprese attive alla data di presentazione della domanda così come definite dall'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014. Sono ammissibili anche i codici relativi ad attività secondarie, rilevabili da visura camerale, qualora i progetti di innovazione riguardino tali attività. I liberi professionisti sono equiparati alle MPMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
2. Possono richiedere le agevolazioni di cui al presente Bando le Start-up, le Micro, Piccole e Medie imprese che concorrono in modalità singola aventi i parametri dimensionali di cui all'allegato I del REG (CE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria).
3. L'impresa proponente può presentare, nell'ambito del presente avviso, una sola domanda di accesso nella quale richiedere una pluralità di servizi coerenti con il programma di innovazione della stessa, fatto salvo il limite massimo di contributo concedibile (art. 6).
4. I soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti formali:
  - a) essere regolarmente costituiti e risultare attivi nel registro delle imprese nei casi previsti dalla legge ovvero in albi, collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;
  - b) i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese;
  - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  - d) non essere considerati impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
  - e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
  - f) avere una sede operativa in Sardegna al momento della presentazione della domanda o assumere l'impegno ad aprire una sede operativa in Sardegna ove realizzare il piano di innovazione entro la data di avvio dei lavori;
  - g) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
  - h) non essere beneficiari, per la stessa iniziativa, di altri aiuti pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione;
  - i) essere in regola con la normativa antimafia (ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e del D. Lgs. 218/2012);
  - j) dichiarare di impegnarsi, al momento del pagamento dell'aiuto, a non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  - k) non essere incorsi nelle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d) del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.ii.mm.; ovvero l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - l) operare solo nei settori economici ammissibili al finanziamento; per coloro che operano sia nei settori esclusi e in quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 651/2014 (art.1, par.3,

comma 2 del Reg. 651), garantire tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi ai sensi del Bando.

- m) operare in regime di contabilità ordinaria o, qualora si trovi in regime di contabilità semplificata, ad attivare un conto corrente dedicato, destinato a gestire le transazioni (pagamenti e apporti finanziari) oggetto del Piano di innovazione.

## **Articolo 6**

### **Interventi per l'innovazione delle MPMI**

1. Il piano di innovazione deve promuovere i processi innovativi aziendali finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e riconducibili alle priorità dello Spoke 9 e delle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Il piano di Innovazione deve essere realizzato esclusivamente nella sede operativa dell'impresa ubicata in Sardegna. Possono presentare domanda di accesso anche imprese che, al momento della presentazione della domanda, non dispongono di una sede operativa in Sardegna; in tal caso le imprese devono aprire una sede in Sardegna, che deve risultare da idonea documentazione, prima dell'avvio del Piano. Questa deve costituire una stabile organizzazione per cui si intende una struttura aziendale e unità di personale riferibili al soggetto che presenta il Piano. Può essere considerata tale una struttura dotata di impianti, di personale e di attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell'attività progettuale proposta. Tali aspetti saranno oggetto di descrizione da parte dei proponenti.

3. Il valore del Piano presentato in sede di domanda deve essere ricompreso tra euro 50.000,00 (cinquantamila/00) ed euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), comprensivo del 50% di co-finanziamento da parte del beneficiario.

I costi devono essere imputati alla specifica categoria di investimenti innovativi e rientrare nelle seguenti tipologie:

- costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione;
- spese di personale;
- costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il piano;
- costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al piano per un massimo del 15% del costo del piano.

4. I costi relativi alle spese del personale sono rendicontati secondo i valori delle Unità di Costo Standard approvate dalla Commissione Europea e adottate con Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 53.3 lettera c del Regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni in Legge 9 novembre 2021, n. 156. Per l'impresa, il costo orario è stabilito in base al profilo della risorsa impiegata

a 27 €/ora (basso profilo, per i livelli di impiegato/operaio), 43 €/ora (medio profilo, per i livelli di quadro) oppure 75 €/ora (altro profilo, per i livelli dirigenziali).

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni Piano nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

6. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

7. I servizi attivabili all'interno del piano di innovazione possono essere individuati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel "Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna" rinvenibile al seguente link: [https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_801\\_20180920094313.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_801_20180920094313.pdf).

8. I servizi e gli interventi proposti devono essere coerenti e funzionali alle tematiche e agli obiettivi dello Spoke 9 (**Allegato G**).

9. I servizi per essere ammissibili, non devono essere continuativi o periodici, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come spese di pubblicità, spese per ordinarie prestazioni rese da studi legali, spese per la consulenza fiscale ordinaria, spese per l'assistenza contabile o di altro tipo collegata agli adempimenti previsti dalla vigente normativa civilistica, fiscale, ambientale, sanitaria, ecc.

10. Per garantire l'effetto di incentivazione di cui all'art. 6 del Reg. UE 651/14, le attività del piano di innovazione non devono essere state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda. Le spese possono essere sostenute a partire dal giorno successivo la presentazione della domanda di accesso al Bando. L'avvio anticipato delle spese non comporta nessun diritto in caso di mancato accoglimento della domanda di finanziamento.

Le imprese devono comunicare la data di avvio e conclusione del Piano in sede di presentazione della domanda.

11. Il piano deve avere una durata massima di 12 (dodici) mesi. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto della data di conclusione indicata può essere richiesta proroga di massimo 2 (due) mesi, ai sensi dell'art 13, comma 2 delle presenti Disposizioni.

12. Non è possibile apportare alcuna variazione al Piano prima del ricevimento del provvedimento di concessione provvisoria dell'agevolazione.

## Articolo 7

### Forma, intensità dell'aiuto e cumulabilità

1. L'agevolazione sarà erogata sotto forma di contributo a fondo perduto. L'intensità di aiuto è pari al 50% per attività di innovazione.

2. L'aiuto non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche qualificabili come aiuti di stato e/o da altre fonti del bilancio dell'Unione Europea o da altri fondi pubblici, inclusi i meccanismi di natura fiscale quali il credito di imposta, né da aiuti concessi a titolo "de minimis", relativamente agli stessi costi ammissibili (art. 8 Reg. UE 651/14).

3. L'ammontare dell'aiuto è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo sulla base dei costi riconosciuti ammissibili e non può essere superiore a quanto previsto nel provvedimento di concessione provvisoria. Sono escluse le spese relative a:

- a) formazione del personale;
- b) imposte, tasse, interessi passivi, spese notarili ed oneri accessori ad esclusione dei costi relativi all'ottenimento dei titoli di proprietà intellettuale;
- c) servizi realizzati mediante commesse interne od oggetto di auto-fatturazione;
- d) servizi erogati, effettuati e fatturati all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o effettuate e fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. ovvero dai loro soci;
- e) le spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da soggetti che non siano Terzi ed Indipendenti o che siano Parti Correlate, salvo specifiche eccezioni; fanno eccezione le spese per il personale dipendente;
- f) servizi per i quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica.

4. I servizi relativi all'attività di promozione dell'azienda potranno riguardare esclusivamente la fase di consulenza concernente lo studio e progettazione dell'intervento. In nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati.

5. Relativamente alle spese rientranti nel tagging digitale sono escluse le spese relative ad assistenza e manutenzione ordinaria, abbonamento, allacciamento, ivi inclusi canoni annui di hosting del server presso un provider o canoni di registrazione in motori di ricerca.

## **Articolo 8**

### **Fornitore dei servizi**

1. L'impresa sceglie liberamente il/i fornitore/i dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del piano di innovazione. Al fine di assicurare la qualità del servizio, il fornitore deve dimostrare di avere esperienza nell'attività erogata autocertificando, nel rispetto nella normativa sul trattamento dei dati personali, il nominativo dei clienti acquisiti e la descrizione dell'attività svolta per gli stessi, che deve essere dello stesso tipo e/o simile a quella richiesta dal soggetto proponente.

2. I fornitori dei servizi non possono presentare la domanda di accesso al presente Bando in qualità di beneficiari.

3. Nel caso in cui si intendesse procedere, per motivata causa ovvero per impossibilità sopravvenuta, alla sostituzione del fornitore dei servizi, la stessa dovrà essere autorizzata dallo Spoke 9 e il nuovo soggetto incaricato dovrà possedere gli stessi requisiti professionali e di competenza del fornitore sostituito. Lo Spoke 9, nell'ambito dell'intervento previsto dal presente Bando declina qualsiasi obbligo, di carattere economico e non, nei confronti del fornitore sostituito.

4. Il fornitore dei servizi individuato dall'impresa beneficiaria deve essere un soggetto indipendente dalla stessa secondo la nozione di associazione e collegamento di cui all'allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e non può coincidere né con il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, né con i soci dell'impresa e del coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari o da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

5. Qualora il fornitore del servizio sia un Organismo di Ricerca (OdR) come definito ai sensi dell'articolo 6 del presente avviso, dovrà fornire una dichiarazione attestante la natura dell'OdR. Inoltre, con specifico riferimento alle prestazioni rese da Organismi di Ricerca in qualità di fornitori (ai sensi del punto 2.2 della "Disciplina RSI" – Comunicazione della Commissione 7388 del 19 ottobre 2022), quando la realizzazione dell'attività di ricerca è loro affidata per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'Organismo di Ricerca, questi forniranno il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole

## Articolo 9

### Procedure per la presentazione delle domande

1. La domanda deve essere presentata tramite invio di **posta elettronica certificata** (PEC), all'indirizzo [protocollo@pec.unica.it](mailto:protocollo@pec.unica.it), riportando in oggetto la seguente dicitura: «ECS e.INS Spoke 9 - BaC PNRR Sostegno all'Innovazione MPMI».
2. Le proposte devono essere presentate a partire **dalla data di pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12:00 del 18/06/2024**.
3. Il soggetto proponente, pena la non ricevibilità della domanda, deve disporre:
  - a) di una casella di PEC rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 pubblicato in G.U del 28 aprile 2005, n. 97;
  - b) di firma digitale in corso di validità del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004.
4. La domanda, in regola con l'imposta di bollo da € 16,00 (sedici/00), e tutti i documenti allegati devono essere sottoscritti dal rappresentante legale con firma digitale in modalità CADES o PAdES e trasmessi con le modalità indicate al comma 1 del presente articolo.

5. In particolare, dovrà essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione trasmessa dal soggetto proponente, redatta in lingua italiana:

- a. piano di innovazione contenente la descrizione della proposta presentata, redatta secondo il format di cui all'**Allegato A**, compresa l'analisi DNSH di cui all'**Allegato A1**;
- b. piano di lavoro e dei servizi, e CV dei fornitori di cui all'**Allegato B**;
- c. dichiarazione requisiti di MPMI, secondo lo schema dell'**Allegato C**.
- d. domanda di finanziamento: dichiarazione debitamente compilata dal soggetto proponente, elaborata secondo il format di cui all'**Allegato D** e perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative; tale domanda attesterà il possesso dei requisiti di ammissibilità:
  - i. dichiarazione dimensione di impresa;
  - ii. dichiarazione di impresa non in difficoltà;
  - iii. dichiarazione di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali assistenziali, a norma dell'art. 80 comma 4 e seguenti del D.Lgs. 50 del 2016;
  - iv. dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione della procedura a norma dell'art. 80 comma 1, 2,3 del D.Lgs. 50 del 2016.
- e. dichiarazione di affidabilità economico-finanziaria – secondo il format **Allegato E** e relativa documentazione di supporto - e dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR – secondo il format **Allegato F**.
- f. documenti per le verifiche sulla dimensione d'impresa: nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società.

6. Non saranno considerate ricevibili e saranno dichiarate decadute le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicate e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo. Tutte le dichiarazioni presentate nel corso della procedura sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la non veridicità dei dati dichiarati in sede di domanda può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o revoca delle agevolazioni ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000.

## Articolo 10

### Procedure di selezione e valutazione delle domande: graduatoria di merito

1. L'iter istruttorio si suddivide nelle fasi seguenti.
2. La selezione delle domande è effettuata tramite una:
  - a) verifica di ricevibilità;
  - b) verifica di ammissibilità;
  - c) valutazione tecnica del piano di innovazione.



3. Le fasi di verifica di ricevibilità e ammissibilità sono di competenza del Responsabile del Procedimento (RdP) nominato dallo Spoke 9. La fase di valutazione tecnica del piano è assicurata da un'apposita Commissione di Valutazione, composta da tre esperti, esterni all'Ecosistema di Innovazione e.INS, indipendenti, nell'area tematica dello Spoke 9 (**Allegato G**), scelti dal RdP e selezionati da elenchi di esperti come REPRISSE del MUR o equivalenti. Nel caso di incompatibilità o altra causa di impedimento da parte di un commissario, il RdP procederà a nominare il/la supplente. Nel caso il piano di innovazione preveda solo l'acquisizione di servizi per l'innovazione, la valutazione tecnica può essere affidata ad un solo esperto in possesso dei requisiti richiesti.

#### 4. Verifica di ricevibilità:

- a) La verifica di ricevibilità verte sul rispetto delle modalità, della tempistica di presentazione e della completezza della documentazione.
- b) Lo Spoke 9 ha facoltà di ricorrere all'istituto del soccorso istruttorio per consentire ai proponenti di sanare eventuali carenze, ad esclusione di carenze o irregolarità che possono determinare l'irricevibilità dell'istanza.
- c) In caso di ricorso al soccorso istruttorio per le carenze sanabili, viene assegnato al soggetto proponente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.
- d) Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di irricevibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, lo Spoke 9 comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

#### 5. Verifica di ammissibilità:

- a. Le domande considerate ricevibili vengono sottoposte alla verifica di ammissibilità che verte sul controllo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero dei requisiti soggettivi del proponente e oggettivi del piano indicati negli artt. 4 e 5 e delle presenti Disposizioni.
- b. Lo Spoke 9 ha facoltà di chiedere all'istante l'integrazione dei dati, informazioni, chiarimenti necessari per l'espletamento delle verifiche, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni.
- c. Nel caso in cui vengano ravvisati motivi di inammissibilità, prima della formale adozione del provvedimento negativo, lo Spoke comunica agli istanti, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
- d. Gli interventi dovranno in ogni caso avere le seguenti caratteristiche al fine dell'ammissibilità della proposta:
  - i. Coerenza con le tematiche del presente Bando in riferimento all'Ecosistema dell'Innovazione e.INS e allo Spoke 9 nello specifico, così come riportate nell'**Allegato G** al Bando. Il piano proposto dovrà altresì avere la coerenza con la strategia di specializzazione intelligente (S3) della Regione Sardegna.
  - ii. Contributo al conseguimento del vincolo digitale: le proposte di piano dovranno dimostrare di sostenere non meno del 40% dell'allocazione di budget in attività rivolte a favorire la transizione digitale in conformità con il principio e gli obblighi del

contributo all'obiettivo digitale (cd. tagging), individuati dall'art.18 par. 4 lettera e) e f) del Regolamento (UE) 2021/241.

- iii. Principio del «Do No Significant Harm» (DNSH): il piano, le attività proposte e i risultati che ne derivano non devono compromettere il rispetto del principio di «Non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e la realizzazione deve essere coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del DNSH, nonché con la pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. A tal fine, si specifica che non sono ammissibili, ai sensi degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01), le attività di cui al seguente elenco:
- a. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle;
  - b. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
  - c. attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
  - d. attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. In ultimo, le attività proposte nel piano devono portare a risultati neutrali tecnologicamente (technological neutrality) nella loro applicazione;
- iv. Nell'attuazione del piano sono da considerare le seguenti priorità trasversali del PNRR:
1. Promozione parità di genere e protezione e valorizzazione giovani: oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 47 del DL 77/2021, il piano e i partner devono prevedere il sostegno alla partecipazione delle donne e alla partecipazione, valorizzazione e protezione dei giovani ovvero assicurare una quota pari almeno al 40% delle nuove assunzioni – se previste - necessarie per lo svolgimento del piano sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Inoltre, in relazione alla specificità dei temi e delle metodologie del piano, i proponenti dovranno evidenziare se e in che modo la dimensione di genere sia rilevante. Tale elemento verrà verificato per i progetti finanziati nell'ambito delle verifiche di controllo formale e amministrativo;
  2. Promozione dei principi Open Science e Fair Data: ai risultati dei progetti e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) deve essere garantito un accesso aperto al pubblico nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, in linea con il principio “as open as possible, as closed as necessary”, adottando le migliori pratiche dell'«Open science» e «FAIR Data Management».

## 6. Valutazione tecnica

- a) Le domande che hanno superato positivamente la fase di verifica di ammissibilità formale sono sottoposte alla valutazione tecnica che attiene alla sostenibilità economica e finanziaria per la realizzazione del piano e alla valutazione tecnico scientifica del piano secondo i criteri di valutazione definiti all'art. 11 del presente avviso.
- b) Lo Spoke 9 ha facoltà di chiedere dati, informazioni o chiarimenti necessari per l'espletamento della verifica tecnica, a cui il soggetto proponente dovrà ottemperare nel termine di 10 giorni. Relativamente al piano non potranno essere accolti chiarimenti tesi ad apportare modifiche o integrazioni al piano presentato in sede di domanda.
- c) La Commissione di Valutazione, o il singolo valutatore, cui è affidata la valutazione tecnica del piano, al termine della valutazione del piano, redige una scheda di valutazione riportante il punteggio esito della valutazione, le indicazioni e sub condizioni relative al contenuto del piano e la congruità dei costi proposti del singolo piano.

## Articolo 11 Criteri di valutazione

1. La valutazione del Piano di innovazione è affidata ad esperti esterni riconosciuti come autorevoli dalla comunità scientifica internazionale, privi di qualsiasi conflitto d'interessi e selezionati con modalità trasparenti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche nell'ambito di riferimento del piano.

2. Gli esperti selezionati dovranno esprimere un giudizio motivato e attribuire un punteggio per ciascun criterio indicato nella seguente griglia di valutazione:

Criteri	Punteggio massimo	Punteggio minimo
<p><b>A - Coerenza del Piano rispetto a e.INS, allo Spoke 9 e alla S3 Sardegna</b> Sarà valutato il livello di coerenza del Piano rispetto alle finalità dello Spoke 9, agli obiettivi dell'Ecosistema dell'Innovazione e.INS, alle aree di specializzazione e agli obiettivi, contenuti e priorità identificate dalla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Autonoma della Sardegna.</p>	20	11
<p><b>B - Innovatività e qualità del Piano di innovazione</b> L'innovatività è valutata in termini di realizzabilità, complementarità e metodologie proposte per gli interventi nonché la capacità del Piano di favorire innovazioni di processo, organizzativa e di mercato. La qualità del Piano è valutata in termini di chiarezza e completezza nell'esposizione, nella descrizione del Piano e dei servizi che lo compongono, nonché nell'adeguatezza dei costi.</p>	20	11
<p><b>C - Competenza tecnica dei fornitori coinvolti</b> Valutata in termini di competenza ed esperienza dei fornitori coinvolti nella realizzazione del Piano rispetto ai servizi individuati</p>	15	6
<p><b>D - Risultati attesi e capacità del Piano di accrescere la competitività dell'impresa</b> Valutata in termini di: attendibilità dei risultati attesi rispetto alle caratteristiche aziendali del proponente; capacità del Piano di accrescere la competitività dell'impresa rispetto al mercato di riferimento e/o a nuovi mercati.</p>	15	6

Criteria	Punteggio massimo	Punteggio minimo
<b>E - Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente</b> Valutata in termini di adeguatezza tecnico-organizzativa dell'impresa rispetto alla realizzabilità e coerenza degli interventi proposti.	10	5
<b>F - Sostenibilità economico-finanziaria, patrimoniale del Piano in rapporto al soggetto proponente</b> Valutata in termini di capacità dell'impresa di sostenere il costo per la realizzazione del Piano sia in relazione alla dimensione del fatturato e alla patrimonializzazione.	10	5
<b>G - Qualità del Piano in termini di pari opportunità e non discriminazione e/o dei processi di responsabilità sociale nell'impresa</b> Sarà valutato la coerenza del Piano rispetto all'attuazione dei principi di pari opportunità, non discriminazione anche in riferimento ai processi di responsabilità sociale nell'impresa	5	0
<b>H – Partecipazione alla creazione dell'ecosistema</b> Hanno diritto al punteggio i soggetti che durante il processo di programmazione dell'ecosistema e.INS abbiano espresso formale manifestazione di interesse a contribuire allo sviluppo dell'ecosistema	5	0

3. La selezione delle proposte è effettuata tramite una procedura valutativa a graduatoria, pertanto, i progetti saranno ammessi alle agevolazioni in base all'ordine di graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Saranno predisposte due graduatorie: la prima per i progetti presentati dalle Start-up e la seconda per i progetti presentati da tutte le altre imprese. La dotazione prioritariamente riservata alle Start-up, se non assegnata, sarà utilizzata per finanziare gli altri progetti idonei.

4. Potranno essere finanziate le proposte che avranno riportato, a seguito della valutazione, un punteggio maggiore o uguale a **51/100** e che avranno raggiunto il punteggio minimo indicato nella tabella per i criteri di cui alle lettere A), B), D), E), F).

5. Lo Spoke 9 si riserva di ridurre il finanziamento rispetto a quanto richiesto sulla base della congruità dei costi e della disponibilità del budget.

## Articolo 12 Comunicazione esiti

1. Acquisiti gli esiti della valutazione, lo Spoke 9 procede alla concessione provvisoria degli aiuti approvando le risultanze istruttorie, con l'indicazione delle spese ammissibili, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, il COR (Codice Identificativo Aiuti) e il CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al beneficiario.

2. Nel caso di esito negativo, prima della formale adozione del provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii, lo Spoke 9 comunica al proponente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

3. Il beneficiario ammesso provvisoriamente agli aiuti deve, entro 21 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione provvisoria di aggiudicazione, trasmettere la Dichiarazione di Accettazione che impegna lo stesso a realizzare il piano di innovazione secondo quanto indicato nel provvedimento di concessione provvisoria e nei documenti allegati e il rispetto di tutti gli impegni assunti con la partecipazione al Bando. Tale documento riporta la data di avvio e di conclusione del piano che potrà essere confermata o variata, nel rispetto delle scadenze per le attività progettuali. La mancata comunicazione entro tale termine è causa di revoca del provvedimento di concessione provvisoria.

4. Il provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto può essere adottato in assenza delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., in tali casi pertanto, l'erogazione dell'aiuto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora sia accertata a carico del Beneficiario la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i. o degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91 comma 7 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i., il RdP potrà revocare il provvedimento di concessione provvisoria.

5. L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale richiesta di integrazioni interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine.

6. L'elenco dei beneficiari è pubblicato nel sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, sezione PNRR, Bandi a Cascata: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>.

### **Articolo 13**

#### **Variazioni e proroghe al Piano**

1. Il Piano di innovazione approvato non può essere modificato negli obiettivi, nelle attività e nei risultati attesi, pena la revoca delle agevolazioni concesse. Le eventuali variazioni del Piano e la rimodulazione delle spese devono essere comunicate allo Spoke 9 per la preventiva autorizzazione. Sono considerate ammissibili le rimodulazioni che non alterino la coerenza del Piano ammesso.

2. Qualora ricorrano comprovate cause che impediscano il rispetto del termine di conclusione del Piano può essere concessa una proroga, compatibile con i tempi di realizzazione del PNRR, fino a un massimo di 2 (due) mesi, e previa verifica della scadenza della garanzia fideiussoria eventualmente prestata. Il beneficiario, che intende avvalersi della proroga, deve presentare allo Spoke 9 una richiesta debitamente motivata.

### **Articolo 14**

#### **Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione dell'aiuto**

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a produrre e registrare mensilmente e ogniqualvolta venga richiesto dal MUR, da Hub o dallo Spoke 9 i dati di avanzamento finanziario e fisico sul sistema informativo adottato dal MUR "AtWork" ed implementare tale sistema secondo le modalità e la modulistica indicata dal MUR e da HUB con:

- a) documentazione attestante le attività progettuali svolte, avanzamento e conseguimento di milestone e target, intermedi e finali, previsti nel Piano approvato;
- b) documentazione specifica amministrativo-contabile relativa a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, nonché la complessiva rendicontazione delle spese sostenute;
- c) tutti i documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal MUR e dall'Hub stesso.

2. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario, deve allegare alla Domanda di pagamento dell'aiuto i seguenti documenti secondo i modelli indicati dallo Spoke 9:

- a) Relazione finale e allegati tecnici riguardanti il Piano di innovazione;
- b) Prospetti di rendicontazione;
- c) Fascicolo documentazione spese.

3. La rendicontazione finale dovrà essere trasmessa entro il termine di 30 giorni dalla data stabilita per il completamento del Piano approvato ed in ogni caso non oltre il 30 ottobre 2025.

4. Ai fini della liquidazione dell'aiuto il beneficiario deve:

- a) possedere i requisiti di ammissibilità formale dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- b) avere una sede o unità locale in Sardegna ove sono state realizzate le attività oggetto di cofinanziamento;
- c) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate attraverso altri programmi regionali, nazionali o comunitari. Il beneficiario si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura dell'intervento;
- d) rispettare gli adempimenti in materia di informazione e pubblicità concernenti le operazioni cofinanziate;
- e) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf);
- f) essere in regola ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- g) essere in regola con la normativa antimafia (D.lgs. 159/2011 e D.lgs. 218/2012).

5. Lo Spoke 9 prevede alla verifica tecnica e amministrativa del Piano di innovazione rendicontato, secondo le seguenti modalità:

a) *Verifica tecnica*

La verifica tecnica, affidata ad un esperto scientifico, consiste nell'accertamento della realizzazione del Piano di innovazione e del conseguimento degli obiettivi e risultati attesi così come risultano nella proposta approvata. Qualora il Piano sia stato realizzato parzialmente, si procede a una valutazione della realizzazione parziale e all'eventuale riduzione dell'aiuto ovvero al mancato riconoscimento ove risultassero profondamente modificati i presupposti del Piano di innovazione approvato.

b) *Verifica amministrativa*

Le verifiche amministrative consistono nell'accertamento della validità della documentazione di spesa presentata attestante i costi sostenuti, la regolarità contributiva aziendale (DURC), i controlli connessi ai pagamenti e al rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato e di fondi comunitari. La documentazione di spesa dovrà consistere in fatture e documenti fiscalmente regolari, i pagamenti dei titoli di spesa devono essere regolati attraverso bonifico bancario. Saranno esclusi

dalle agevolazioni gli importi pagati per contanti e gli importi che risultino regolati mediante compensazioni di qualsiasi genere ovvero i costi sostenuti e pagati oltre il periodo di eleggibilità delle spese. A conclusione della verifica tecnica e delle verifiche amministrative lo Spoke 9 determina la liquidazione o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

- c) Qualora la domanda di pagamento risulti incompleta o carente della documentazione necessaria, i termini indicati per la conclusione delle verifiche si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dall'arrivo delle integrazioni.
- d) Al termine della verifica tecnica e amministrativa, lo Spoke 9 procede con la liquidazione definitiva o l'eventuale revoca dell'aiuto concesso.

6. L'erogazione dell'aiuto è effettuata secondo la seguente modalità:

- a) Con anticipazione: il beneficiario può richiedere una quota sino al 40% del totale dell'importo provvisoriamente concesso che verrà liquidato a titolo d'anticipazione, previa stipula di un Disciplinare e dietro presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, costituita ai sensi dell'articolo 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348. Alla conclusione del Piano si procederà con il saldo dell'aiuto a seguito della presentazione della domanda di pagamento finale, previa positiva verifica tecnica e amministrativa del Piano rendicontato. Si evidenzia che la garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere redatta secondo lo schema fornito dallo Spoke 9 e deve avere una durata pari alla durata del Piano approvato, maggiorato di sei mesi con la possibilità di tacito rinnovo semestrale per non più di due volte. La fideiussione sarà svincolata a conclusione del procedimento. Un'ulteriore quota pari al 30% dell'agevolazione concessa può essere richiesta al raggiungimento di uno stato di avanzamento di spesa pari ad almeno il 60% del valore complessivo del piano, previa presentazione, e positiva verifica, della documentazione prevista ai fini della rendicontazione amministrativa. Il restante saldo sarà liquidato sulla base degli esiti istruttori delle verifiche amministrative sulla spesa rendicontata e tecniche sui documenti progettuali presentati nel rispetto degli obiettivi del Piano approvato.
- b) Senza anticipazione: fatto salvo la trasmissione della dichiarazione di accettazione degli esiti istruttori, il beneficiario presenta un'unica domanda di pagamento a conclusione del Piano e lo Spoke 9 procede alla liquidazione dell'aiuto sulla base degli esiti istruttori delle verifiche amministrative sulla spesa rendicontata e tecniche sui documenti progettuali presentati nel rispetto degli obiettivi del Piano approvato.

7. Le erogazioni sono disposte, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie e salvo eventuali richieste di integrazioni, entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e della sua documentazione.

## **Articolo 15**

### **Controlli**

1. Il MUR, l'Hub e lo Spoke 9 o altri soggetti autorizzati, possono effettuare controlli presso i beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni di attuazione, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, e la sussistenza del diritto alla fruizione degli aiuti concessi.

2. Il contributo è rimborsato laddove, entro 3 anni dalla data di erogazione del saldo al Beneficiario, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione dell'attività di impresa al di fuori del territorio della regione Sardegna;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'Impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del Piano, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

3. La violazione degli obblighi di cui all'art. 15, comma 2, delle presenti Disposizioni comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

4. Lo Spoke 9 può richiedere, durante la realizzazione del Piano, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i 3 anni successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socioeconomici volti a valutare gli effetti dell'intervento.

5. Lo Spoke 9 o l'Hub si riservano di effettuare verifiche atte a valutare l'operatività e l'effettiva realizzazione del Piano presso la sede indicata dal beneficiario anche con il supporto delle Autorità competenti.

6. Qualora a seguito dei controlli effettuati, siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Piano, anche rispetto alla documentazione presentata, lo Spoke 9 procede alla revoca del provvedimento di concessione dell'aiuto e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti

7. Il beneficiario è obbligato a garantire la conservazione della documentazione dell'intervento (l'intervento si intende chiuso alla data di erogazione della quota a saldo del contributo spettante al beneficiario) in fascicoli cartacei e/o informatici per almeno 3 (tre) anni dalla data di conclusione dell'intervento, dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, al fine di assicurare la completa tracciabilità delle operazioni – nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del Decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge nr. 108/2021. Tale documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione, su richiesta del MUR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Nel contratto d'obbligo il beneficiario autorizza la Commissione, l'OLAF, l'ECA e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario.

## **Articolo 16**

### **Revoca**

1. Allo Spoke 9 è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in violazioni o negligenze nell'osservanza delle condizioni individuate dalle presenti disposizioni, del provvedimento di concessione provvisoria dell'aiuto, della normativa nazionale e/o comunitaria, delle disposizioni amministrative vigenti nonché delle norme di buona amministrazione.



2. Lo stesso potere di revoca potrà essere esercitato in caso di rinuncia del beneficiario, qualora si accerti che gli aiuti siano stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti e ove, per imperizia o altro comportamento, il beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'operazione.

3. Nel caso di revoca il beneficiario è obbligato a restituire allo Spoke 9 le somme da quest'ultimo erogate maggiorate degli interessi al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca, restando a totale carico del medesimo soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'operazione.

4. È facoltà dello Spoke 9, inoltre, quella di utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

5. In caso di revoca parziale del finanziamento riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del beneficiario.

6. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge nr. 449/1997.

7. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione dell'agevolazione potrà essere revocato, integralmente o in misura parziale, dallo Spoke 9 che provvederà, altresì, alla successiva formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso e mantenimento dei requisiti formali di accesso;
- b) il beneficiario non dimostri il possesso di una sede operativa sul territorio regionale all'atto della prima erogazione;
- c) il beneficiario non sia in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- d) non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al beneficiario dalle disposizioni di attuazione, dal disciplinare o atto d'impegno;
- e) il beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- f) mancata realizzazione del Piano entro la data di completamento;
- g) il Piano realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi o dell'impianto complessivo del Piano ammesso a sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;
- h) qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 3 (tre) anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;

- i) qualora entro 3 (tre) anni a far data dall'erogazione del saldo, il beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività d'impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di sovvenzione al di fuori del territorio della Regione Sardegna;
- j) qualora entro 3 (tre) anni a far data dall'erogazione del saldo, l'attività d'impresa cessi a seguito di un fallimento fraudolento;
- k) si siano verificate altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel disciplinare o nell'avviso pubblico.

8. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il vincolo non è stato rispettato, con conseguente revoca parziale della concessione e recupero del contributo non spettante.

9. La variazione della dimensione aziendale del beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto, non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

## **Articolo 17 Rinuncia**

1. Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare alla richiesta di contributo o all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo allo Spoke 9 a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.unica.it](mailto:protocollo@pec.unica.it). Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo la concessione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito - ove fossero già avvenute erogazioni - oltre agli interessi, secondo quanto stabilito periodicamente dalla Commissione europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/021, secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione.

## **Articolo 18 Informazione, comunicazione e visibilità**

1. Per ciascun Piano che usufruisca dei contributi previsti dal presente Bando, il beneficiario è tenuto a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 e informare in modo chiaro che il Piano in corso di realizzazione è stato selezionato e finanziato nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'Ecosistema dell'Innovazione e.INS, identificato con codice ECS00000038 su fondi PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU (utilizzando la frase «Piano finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – Ecosistema dell'innovazione PNRR e.INS – Spoke 9, codice ECS00000038»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Piano e del Programma di Ricerca e Innovazione e.INS, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR.

## **Articolo 19 Informativa artt. 13-14 del REG. Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)**

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti verranno trattati per le finalità previste nelle Disposizioni Attuative per l'espletamento dell'intera procedura e per garantire la normale prosecuzione delle attività previste dalle medesime Disposizioni e per eventuali adempimenti legati ad obblighi di Legge. I dati forniti vengono raccolti mediante l'acquisizione di autocertificazioni all'atto della presentazione della domanda sul sistema informatico.

2. Con la partecipazione alla presente procedura il consenso al trattamento dei dati si intende rilasciato per l'adempimento di obblighi insiti nelle disposizioni previste dal presente avviso. Pertanto, l'eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l'oggettiva impossibilità di erogazione del relativo servizio richiesto.

3. Si rinvia all'**Allegato I** per l'Informativa artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR) che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Disposizioni.

## **Articolo 20**

### **Disposizioni finali**

1. In osservanza a quanto disposto all'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche si comunica quanto segue:

- a) il procedimento è avviato, in riferimento ad ogni singola domanda, al momento della ricezione della stessa;
- b) il Responsabile del procedimento è il dott. Alessio Zuddas, che per la presente procedura è afferente alla Struttura responsabile della gestione del budget del progetto: Direzione per la ricerca e il territorio;
- c) è possibile porre dei quesiti e inviare richieste di informazioni e/o chiarimenti sul presente Bando all'indirizzo e-mail [eins.spoke9@unica.it](mailto:eins.spoke9@unica.it);
- d) al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra i concorrenti, le risposte ai quesiti, in forma anonima, possono essere pubblicate nelle FAQ relative al Bando nella pagina dedicata nel sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari, sezione PNRR, Bandi a Cascata: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>.

2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Disposizioni si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

3. Le presenti Disposizioni possono essere modificate o integrate nel corso della loro vigenza e saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari, sezione PNRR, Bandi a Cascata: <https://www.unica.it/it/ricerca/pnrr/bandi-cascata>.